



Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006

inviata alle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, alle società italiane con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; e, p.c.: alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di cui all'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998

Oggetto: Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98

Con delibera n. 15519 del 27 luglio 2006, la Commissione ha dato attuazione al comma 3, dell'art.9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38 in ordine alla compilazione degli schemi di bilancio delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del D.Lgs. n.58/98, diverse da quelle bancarie ed assicurative.

Con la presente comunicazione si ritiene opportuno realizzare alcuni interventi normativi che permettano di completare il quadro sistematico di riferimento in materia di bilanci, nonché di relazione semestrale richiesta dall'art. 2428 del codice civile, per tutte le società quotate nei mercati regolamentati e le società con titoli diffusi, incluse quelle del settore bancario ed assicurativo.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 si invitano le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del D.Lgs.n.58/98 a fornire l'informativa di seguito riportata.

I. Note illustrative

a) Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nelle note illustrative le seguenti informazioni:

Le operazioni con parti correlate

In aggiunta a quanto previsto dal principio contabile internazionale in materia di “*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*” (IAS 24), le informazioni dell'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo.

Le informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Informazioni dell'incidenza che gli eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo.

Le informazioni relative agli eventi ed alle operazioni significative non ricorrenti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Qualora significative, le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali, fatte salve quelle relative ad operazioni di fusione, scissioni e conferimenti che sono state rese note al mercato ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99.

Le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali devono essere riportate in una tabella riepilogativa al fine di chiarire l'impatto patrimoniale ed i flussi finanziari ed economici connessi a tali operazioni.

Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

b) Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, diversi da quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nelle note illustrative le seguenti informazioni:

La posizione finanziaria netta

Nelle note illustrative deve essere indicato l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta si fa rinvio a quanto indicato sull'argomento nella Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 "*Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi*"¹. Il documento in parola è disponibile sul sito Internet della Commissione Europea².

¹ Nel paragrafo "*Fondi propri e indebitamento*" del capitolo "*II. Aspetti relativi all'informativa finanziaria*" è riportato quanto segue:

"*Gli emittenti dovrebbero fornire informazioni dell'indebitamento netto a breve, a medio e a lungo termine:*

- A. Cassa.....
- B. Altre disponibilità liquide (dettagli).....
- C. Titoli detenuti per la negoziazione.....
- D. Liquidità (A) + (B) + (C).....**
- E. Crediti finanziari correnti.....**
- F. Debiti bancari correnti.....
- G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente.....
- H. Altri debiti finanziari correnti.....
- I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H).....**
- J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D).....**
- K. Debiti bancari non correnti.....
- L. Obbligazioni emesse.....
- M. Altri debiti non correnti.....
- N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M).....**
- O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N).....**

² A partire dal 5 maggio 2021, la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 è stata sostituita dagli Orientamenti ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto informativo ([ESMA31-62-1426](#)). L'ESMA ha pubblicato in data 4 marzo 2021 la traduzione nelle lingue ufficiali dell'UE dei medesimi Orientamenti. ([ESMA32-382-1138](#)). I documenti sono disponibili anche sul sito internet della CONSOB.

Deve, inoltre, essere fornita una descrizione dei “*negative pledges*” e dei “*covenants*” relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo ed alla data di redazione della rendicontazione periodica, qualora significativi. Dovranno, altresì, essere fornite indicazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei “*covenants*” ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali sottostanti. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l’altro, alla probabilità del verificarsi degli eventi di *default*. Le informazioni di cui al paragrafo § 116 e seguenti dello IAS 1 devono essere riportate in una specifica sezione.

II. La Relazione sulla gestione

Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nella relazione sulla gestione le informazioni di seguito riportate:

Schemi riclassificati e prospetto di raccordo

Se l’impresa predispone, oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge, anche distinti schemi riclassificati, una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione, in linea con quanto indicato nella raccomandazione del CESR in materia di indicatori alternativi di performance (CESR/05-178b)³.

Per le principali voci riportate negli schemi riclassificati devono essere inserite apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori.

La relazione sulla gestione deve contenere il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo.

Operazioni atipiche e/o inusuali

Descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento nonché degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, l’indicazione dell’interesse della società al compimento dell’operazione.

Informazioni in ordine agli “indicatori alternativi di performance”

Informazioni circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità a quanto indicato nella Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di *performance* (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005⁴.

III. Informazioni aggiuntive che devono essere fornite nei conti redatti sulla base dei principi contabili internazionali

Al fine di agevolare la predisposizione della rendicontazione contabile, si rammenta che, nel

³ Secondo quanto dettato dalla [comunicazione Consob n. 0092543 del 3.12.2015](#) i riferimenti alla “Raccomandazione CESR 2005 (CESR/05-178b)” si intenderanno sostituiti con gli [Orientamenti ESMA/2015/1415](#).

⁴ Secondo quanto dettato dalla [comunicazione Consob n. 0092543 del 3.12.2015](#) i riferimenti alla “Raccomandazione CESR 2005 (CESR/05-178b)” si intenderanno sostituiti con gli [Orientamenti ESMA/2015/1415](#).

documento *“Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati”* del novembre 2003, la Commissione Europea ha fornito una chiara identificazione delle norme delle direttive contabili ancora in vigore che devono essere adottate dalle imprese che utilizzano gli IAS/IFRS per la redazione dei loro conti. Il documento in parola è disponibile sul sito Internet della Commissione Europea.

Tra le altre, la Commissione Europea ha richiamato la necessità di inserire nelle note al bilancio informazioni in merito alle partecipazioni possedute sia con riferimento al bilancio d'esercizio che al bilancio consolidato.

Al riguardo, per quanto concerne l'area di consolidamento, gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi devono riportare nel bilancio e nella relazione semestrale richiesta dall'art. 2428 del codice civile in una specifica tabella l'elenco delle imprese del gruppo con l'indicazione della denominazione, della sede, del capitale, delle quote possedute direttamente o indirettamente, dalla controllante e da ciascuna delle controllate, delle modalità di consolidamento nonché l'elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia